Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 maggio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 5 maggio 1965, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Emile Poisson, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Dahomey.

(3371)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 aprile 1965, n. **441**.
Concessione di un contributo annuo di settantacinque milioni a favore della Società Umanitaria - Fondazione Prospero Moisè Loria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1965, è autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 75.000.000, a favore della Società Umanitaria - Fondazione Prospero Moisè Loria - con sede in Milano (via Daverio, 7), riconosciuta con regio decreto 29 giugno 1893.

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Società Umanitaria presenterà al Ministero dell'interno, insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dalla autorità tutoria ai sensi dell'articolo 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'Opera pia è annoverata, una relazione sull'attività svolta nel periodo considerato.

Art. 3.

All'onere di lire 75 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo alla applicazione della legge 3 novembre 1964, numero 1190, concernente variazioni delle aliquote della imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre successivo, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 136, con il quale il sig. Gian Maria Finamore è stato nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 15 dicembre 1964 con la quale il predetto sig. Gian Maria Finamore ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Genova, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 15 dicembre 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Gian Maria Finamore dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1965
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 160. — VENTURA SIGNORETTI

(3358)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1965.

Conferimento dell'incarico a presiedere la seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1949, n. 1460, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, n. 1990 e 1991, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8, fogli nn. 95 e 94, rispettivamente, con il primo dei quali è stato provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è provveduto all'attribuzione delle competenze e alla assegnazione dei singoli membri alle sei Sezioni del suddetto Consesso;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1965, n. 2206, con il quale il presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dott. ing. Curzio Batini è stato preposto alla seconda sezione del Consiglio stesso;

Considerato che il predetto ing. Batini, con decreto ministeriale del 18 marzo 1964, è stato cautelarmente sospeso dal servizio a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 91 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la opportunità di affidare temporaneamente l'incarico di presiedere la seconda sezione suddetta ad un ispettore generale del Genio civile;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, all'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giorgio Grappelli, già assegnato, con decreto presidenziale 10 gennaio 1964 avanti citato, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, è affidato l'incarico di presiedere la seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1965
Registro n. 16, foglio n. 157

(3359)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1965.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il dott. prof. Francesco Santoro, direttore centrale di 1ª classe dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato, per un triennio, a decorrere dal 9 aprile 1965, consigliere di amministrazione della predetta Azienda, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del dott. Arturo Favara, collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1965

SARAGAT

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Registro n. 48 bilancio Trasporti, foglio n. 306. — BONOMI

(3315)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Sestu (Cagliari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione del Consiglio comunale di Sestu (Cagliari), al quale la legge assegna venti membri, nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei seggi.

Si veniva, in tal modo, a determinare in seno al predetto Consiglio la contrapposizione di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 18 e 23 dicembre 1964 e, su invito del prefetto, il 14 gennaio 1965, si concludevano tutte con esito negativo.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto 16 gennaio 1965 fatto notificare giudizialmente a tutti i consiglieri, disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso il provvedimento di rigore previsto dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto le due sedute, indette per i giorni 25 gennaio e 4 febbraio 1965, sono state dichiarate deserte per mancanza del numero legale dei presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Sestu (Cagliari) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 marzo 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Sestu ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Enrico Parodi, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 20 aprile 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami, il Consiglio comunale di Sestu (Cagliari) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 marzo 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sestu è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Parodi, funzionario di Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3362)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1964.

Trasferimento del comune di Velturno dalla circoscrizione dell'Ufficio del catasto fondiario di Bolzano a quella del corrispondente Ufficio di Bressanone.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, numero 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare, con suo decreto, le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1963, registro n. 41 Finanze, foglio n. 236, con il quale il comune di Velturno è stato trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Bolzano a quella dei corrispondenti Uffici di Bressanone;

Visto l'art. 5 del regio decreto 22 maggio 1924, numero 825, in forza del quale gli Uffici di evidenza catastale, esistenti nei territori annessi, debbono esplicare le loro attribuzioni nella medesima circoscrizione territoriale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette;

Ritenuta la necessità di provvedere al trasferimento del comune di Velturno dalla circoscrizione territoriale dell'Ufficio del catasto fondiario di Bolzano a quella del corrispondente Ufficio di Bressanone;

Decreta:

Il comune di Velturno viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio del catasto fondiario di Bolzano a quella del corrispondente Ufficio di Bressanone.

Roma, addì 29 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: BENSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1965
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 227

(3235)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi della provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo al 1° aprile 1964.

Roma, addì 8 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia.

Caffè, bars ed esercizi similari

	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Altri esercizi
Capo cameriere	L. 85.000	L. 75.000
Cameriere	» 70.000	» 65.000
Aiuto cameriere	» 65.000	» 60.000

Ristoranti, trattorie ed esercizi similari

	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Altri esercizi
Capo cameriere	L. 80.000	L. 70.000
Cameriere	» 65.000	» 60.000
Aiuto cameriere	» 60.000	» 55.000

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese, ragguagliate a 26 giorni lavorativi, comprensive dei ratei per gratifica natalizia e festività.

Le retribuzioni medie stesse saranno soggette a variazioni in dipendenza di eventuali variazioni dell'indennità di contingenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(3189)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17. primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione

delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della Valle d'Aosta, sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1964.

Roma, addì 8 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della Valle d'Aosta
(comprensivo dei valori del vitto e alloggi, valutati complessivamente in L. 10.800 mensili)

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DI ALBERGHI				
	Lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª e 4ª Categoria	Locande
Personale di 1ª categoria:					
Uomini oltre 20 anni	69.600	55.200	53.400	—	—
Donne oltre 20 anni	49.200	45.600	43.800	—	—
Personale di 2ª categoria:					
Uomini oltre 20 anni	50.400	46.200	44.400	42.600	40.200
Uomini da 18 a 20 anni	46.800	42 000	40.200	39 600	36 000
Donne oltre 20 anni	42.000	38.400	37.200	35 400	33 000
Donne da 18 a 20 anni	33.600	31.200	29.400	28.800	27.000
Personale di 3ª categoria:					
Uomini oltre 20 anni	44.400	42.600	40.800	38.400	34.800
Uomini da 18 a 20 anni	40.800	38 400	36.600	34.800	31.800
Uomini da 16 a 18 anni	31 200	29.400	28 800	27 600	25 200
Uomini inferiori ai 16 anni	20.400	19.800	19 200	19 200	18 000
Donne oltre 20 anni	36 000	34.200	33.600	31 200	29 400
Donne da 18 a 20 anni	29.400	27.600	27.000	25.700	24.000
Donne da 16 a 18 anni	26.400	24.600	24.000	22.800	22.200

Note:

1. — La presente tabella si riferisce alle retribuzioni medie dei 12 mesi dell'anno. Per quanto riguarda la gratifica natalizia o tredicesima mensilità, i rispettivi contributi saranno versati:

a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'intero ammontare della gratifica dopo la corresponsione della medesima;

b) all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sulla base dell'8 % della retribuzione media mensile per ciascuno dei dodici mesi dell'anno, risultante per le singole categorie di alberghi e pensioni.

2. — Nel caso di modifica di valori di vitto e alloggio, stabilita con decreto ministeriale per tutte le categorie alberghiere, le rispettive retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.

Sono applicabili alla sopraríportata tabella dei salari convenzionali tutte le norme dell'accordo interfederale del 25 ottobre 1961, sulla parità salariale fra il personale maschile e femminile per il personale degli alberghi.

I salari del personale femminile, di cui alla tabella sopraindicata, dovranno essere pari, per quel personale femminile che svolge mansioni attribuite ordinariamente al personale maschile al 95 per cento delle retribuzioni del personale maschile stesso.

In relazione alla dichiarazione integrativa contenuta nell'accordo 25 ottobre 1961, per quel personale che svolge mansioni prettamente femminili (di cui alla classificazione della tabella *A* allegata al contratto integrativo regionale dell'1 novembre 1961) non verranno applicati aumenti agli effetti della parità salariale e nessuna variazione dovrà essere, pertanto, apportata alla tabella dei salari convenzionali.

3. — Per gli alberghi a carattere continuativo della regione: 10 per cento di riduzione sulle retribuzioni medie, come sopra determinate.

Per gli alberghi a carattere stagionale: 15 per cento di aumento delle retribuzioni medie, come sopra determinate.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(3188)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1965.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Guspini (Cagliari).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 449 in data 13 novembre 1964, con la quale il comune di Guspini si è pronunciato favorevolmente all'assunzione fra le comunali della strada di bonifica da innesto Strada statale 126 alla località Santa Maria Meapolis, della lunghezza di km. 14+526;

Visto il voto in data 31 ottobre 1962, n. 2066, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti per essere classificata comunale;

Ritenuto che per la strada anzidetta ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica dall'innesto Strada statale 126 alla località Santa Maria Meapolis, della lunghezza di km. 14+526 è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Guspini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

(3360)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1965.

Proroga fino al 31 dicembre 1974 delle convenzioni stipulate tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi per i servizi dei fiammiferi e degli accenditori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 ed il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1956, con il quale la convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi è stata prorogata fino al 31 dicembre 1965;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1959, con il quale la convenzione per il servizio accenditori tra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi è stata prorogata fino al 31 dicembre 1965;

Visti l'art. 18 della convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e l'art. 12 della convenzione annessa al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105;

Ritenuta l'opportunità di prorogare le convenzioni succitate fino al 31 dicembre 1974 per assicurare la regolare continuità dei servizi relativi;

Visto l'atto di sottomissione in data 14 aprile 1965 sottoscritto dal Consorzio industrie fiammiferi per l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1974 delle medesime;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, sezione III, in data 31 marzo 1965;

Decreta:

Articolo unico.

Le convenzioni annesse al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 ed al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 1974.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1965
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 63. — BAIOCCHI

(3501)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di San Polo dei Cavalieri (Roma).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6682 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di San Polo dei Cavalieri (Roma) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di San Polo dei Cavalieri (Roma) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di San Polo dei Cavalieri (Roma).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Roma con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali

rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 5 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(3366)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi del Credito commerciale ed industriale S.p.a., con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che il Credito commerciale ed industriale S.p.a., con sede in Roma, trovasi ad aver concesso notevoli crediti ad alcune società italiane, assistiti da garanzie prestate da una società finanziaria estera;

Considerato che a seguito delle misure adottate negli scorsi giorni da due banche svizzere, collegate alla predetta Società garante, si è verificato un deterioramento delle garanzie suddette, sicchè la tutela dei depositanti del Credito commerciale ed industriale richiede un urgente intervento diretto a tutelare gli interessi dell'Azienda di credito italiana;

Considerato che durante accertamenti tuttora in corso sull'andamento della Banca, è emersa l'esistenza di altre partite perdenti, suscettibili di peggiorare ulteriormente la situazione patrimoniale dell'Azienda;

Ritenuto pertanto che ricorre il presupposto previsto dalla lettera *b*) dell'art. 57 del citato regio decreto-legge;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere per la tutela dei depositanti;

Decreta:

Gli Organi amministrativi del Credito commerciale ed industriale S.p.a., con sede in Roma, sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Offerte in denaro pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore dei sinistrati del Vajont (7° elenco)

(secondo l'ordine di registrazione)

Associazione regionale fra enti di assistenza (secondo invio) - Milano	L.	85.000 —
Amministrazione comunale di San Giacomo Filippo, tramite la Prefettura di Sondrio	»	30.000 —
Amministrazione comunale di Buccinasco, tramite la Prefettura di Milano	»	20.000 —
Consiglieri provinciali e personale dipendente dell'Amministrazione provinciale di Napoli, tramite la Prefettura	»	692.200 —
Amministrazione comunale di Imola (Bologna)	»	500.000 —
Provveditorato agli studi di Campobasso (ulteriore invio)	»	435 —
Consiglio comunale di Castagnola Ticino (Lugano) trasmessa dall'Ambasciata d'Italia	Fr. sv.	1.000 —
Comune di Varsi tramite la Prefettura di Parma	L.	40.500 —
W.E.H Brown, tramite l'Ambasciata d'Italia a Londra	»	5.916 —
Impresa Castelli, Morbegno (Sondrio)	»	35.000 —
Redazione aquilana del giornale « Il Tempo », tramite la Prefettura di L'Aquila	»	40.000 —
Alunni e cittadini del comune di San Pietro di Feletto (Treviso)	»	231.260 —
Amministrazione comunale di Avetrana (Taranto)	»	50.000 —
Amministrazione comunale di Carosino (Taranto)	»	30.000 —
Grande Loggia dei Figli d'Italia del West Virginia, tramite l'Ambasciata d'Italia a Washington	$ USA	30 —
Amministrazione comunale di San Marzano di San Giuseppe (Taranto)	L.	100.000 —
Amministrazione comunale di Castellaneta (Taranto)	»	100.000 —
Governo del Libano	$ USA	16.252,43
Amministrazione comunale di Viterbo	L.	53.100 —
Amministrazione comunale di Caorle (Venezia)	»	200.000 —
Cittadini del comune di Caorle (Venezia)	»	90.059 —
Amministrazione comunale e cittadini di Torre Annunziata (Napoli)	»	2.420.000 —
Scuola elementare Santa Maria in Valle (Arezzo)	»	2.100 —

RIEPILOGO

(dal primo al settimo elenco compreso)

Lire italiane	1.158.454.649 —
Dollari USA	225.519,72
Dollari canadesi	76.463,29
Lire sterline	53.619.19.8
Scellini Tanganica	60.000 —
Franchi svizzeri	184.312,37
Pesetas	1.100 —
Franchi belgi	21.240 —
Marchi germanici	200.061,84
Corone danesi	10.000 —
Fiorini olandesi	43.663,67
Franchi francesi	50.105 —
Leva	1.285 —
Dinari	549.800 —
Dracma	4.000 —
Bolivares	12.510,35
DH Marocchini	4.265 —

(3458)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessioni di diplomi al Merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro alle sottoelencate persone:

Amati dott. Giovanni, ispettore generale sanitario per gli Istituti di prevenzione e di pena a riposo;
Buono Diodato, componente del Consiglio di patronato di Ancona;
Calogero Comandini Maria, direttrice Scuola servizio sociale C.E.P.A.S.;
Cillario Pierina ved. Ferrero, benemerita nell'assistenza carceraria e post carceraria di Alba;
Cosmelli ing. Benedetto, presidente del Comitato Poa di Roma;
Da Prato dott. Aldo, direttore generale e rappresentante legale dell'Opera nazionale città dei ragazzi di Roma;
Esposito avv. Enrico, collaboratore del Consiglio di patronato di Roma;
Fesce dott. Adelfredo, sostituto procuratore della Repubblica di Ancona;
Giacomelli dott. Alberto, sostituto procuratore della Repubblica di Trapani;
Grisolia avv. Domenico, vice sindaco di Roma;
Liccione dott. Rodolfo, ispettore generale sanitario per gli Istituti di prevenzione e di pena a riposo;
Martinolli Gina ved. Mignini, benemerita nell'assistenza carceraria e post carceraria;
Mazzone dott. Concetto, ispettore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena a riposo;
Petrucci avv. Amerigo, sindaco di Roma;
Pezzuoli dott. Francesco, ispettore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena a riposo;
Porta dott. prof. Virginio, sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Milano;
Simonetti mons. can. Ferdinando, direttore dell'Istituto artigianelli « G. Volpi » di Lucca;
Tomasini comm. Cesare, consigliere direttivo della Società assistenza carcerati e liberati dal carcere di Rovereto.

Roma, addì 22 aprile 1965

Il Ministro: REALE

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoindicate persone:

Avagnina dott. Alberto, sanitario aggregato alla Casa penale di Fossano;
Becattini rag. Ezio, ragioniere capo a riposo;
Bellomi ing. dott. Enrico, ingegnere superiore presso il Genio civile di Roma;
Bergo padre Alessandro, già direttore dell'Istituto San Leonardo di Salerno;
Bono dott. Gilberto, capo della segreteria del sindaco di Roma;
Caminiti dott. Santi, sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Milano;
De Micheli dott. Danilo, presidente dell'Associazione industriali della provincia di Firenze;
Di Bona Bartolomeo, cancelliere presso la Pretura di Vasto;
Fiorentini Alvaro, insegnante di musica presso la prigione scuola di Forlì;
Lucarelli dott. Erasmo, sanitario aggregato presso le Carceri giudiziarie di Bari;
Maghella Maria Guglielma ved. Girardi, benemerita nell'assistenza carceraria - Firenze;
Machiavelli rag. Alvaro, collaboratore del Consiglio di patronato di Firenze;
Mattioli dott. Ivo, capo cerimoniale del comune di Roma;
Nitri dott. Giacinto, prefetto di Cremona;
Piccinino Bianca Maria, collaboratrice del Consiglio di patronato di Roma;
Ragni rag. Carmine, assistente carceraria presso il Consiglio di patronato di Vasto;
Ranieri dott. Renato, già sanitario delle carceri giudiziarie di Cosenza;
Romano dott. Michele, segretario di 1ª classe presso la Procura della Repubblica di Roma;
Scafi dott. Gino, capo di gabinetto del sindaco di Roma;
Scandurra dott. Salvatore, sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Roma;
Serpico-Persico prof.ssa Laura, preside della Scuola media « A. Sogliano » di Napoli;
Sozzi Dino, collaboratore del Consiglio di patronato di Firenze;
Terzani dott. rag. Gino, direttore generale della Cassa di risparmio di Firenze;
Valeriani Gualtiero, collaboratore del Consiglio di patronato di Firenze;
Vichi dott. Carlo, sanitario aggregato presso l'Istituto osservazioni minorenni di Firenze;
Monina geom. Guido, collaboratore del Consiglio di patronato di Ancona.

Roma, addì 22 aprile 1965

Il Ministro: REALE

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:

Alaimo Concetta ved. Torricelli, assistente carceraria presso il Consiglio di patronato di Napoli;
Botti dott. Giandomenico, sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Mantova;
Coletti ing. Giovanni Battista, collaboratore del Consiglio di patronato di Roma;
Contegiacomo Saverio, collaboratore del Consiglio di patronato di Bari;
Donzelli prof. dott. Francesco, componente del Consiglio di patronato di Palermo;
Garofalo dott.ssa Alfonsina, commissaria provinciale dell'E.N.P.M.F. di Palermo;
Greco ing. Filippo, collaboratore del Consiglio di patronato di Roma;
Gullo dott.ssa Orazia, assistente carceraria presso il Consiglio di patronato di Agrigento;
Innocenti Foresto, insegnante presso gli Istituti penitenziari di Firenze;
Izzo cav. Giovanni Giuseppe, segretario del Consiglio di patronato di Roma;
Merenda dott. Giovanni, assistente carcerario presso il Consiglio di patronato di Palermo;

Misiano comm. Fortunato, collaboratore del Consiglio di patronato di Roma;
Mulas dott. Guido, sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Cagliari;
Nordio cav uff. Emilia, collaboratrice del Consiglio di patronato di Venezia;
Pieri Gennaro, collaboratore del Consiglio di patronato di Roma;
Pietrangeli-Brasca Anna Maria, assistente sociale presso il Consiglio di patronato di Roma;
Rivarola prof. Augusto, provveditore agli studi di Palermo;
Rodda Luigi, assistente carcerario presso il Consiglio di patronato di Ivrea;
Roverio dott. Giacomo, sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di San Remo;
Truci Livio, già insegnante presso gli Istituti penitenziari di Firenze.

Roma, addì 22 aprile 1965

Il Ministro: REALE

(3199)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Foza (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.776.613, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3421)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1965, il comune di Biccari (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.579.026, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3405)

Autorizzazione al comune di Montecalvo Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1965, il comune di Montecalvo Irpino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.512.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3406)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1965, il comune di Lunamatrona (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3407)

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1965, il comune di Samatzai (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3408)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Paolo Giarratana, nato a Floridia il 13 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dall'Università di Catania il 22 agosto 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(3349)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 22 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1965, registro n. 27 Pubblica istruzione, foglio n. 248, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 3 febbraio 1963 dalla professoressa Rosetta Casoni Degli Antoni, avverso la decisione 21 novembre 1962, con la quale la Commissione dei ricorsi, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Parma, aveva respinto il suo gravame proposto contro il mancato conferimento della nomina per l'insegnamento di materie tecniche femminili per l'anno scolastico 1962-63.

(3282)

Con decreto presidenziale 22 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1965, registro n. 27 Pubblica istruzione, foglio n. 250, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 aprile 1963 dalla professoressa Melis Maxia Maria Letizia, avverso la nomina conferita dal provveditore agli studi di Cagliari alla professoressa Orrù Antonia per l'insegnamento dell'educazione tecnica presso la Scuola di avviamento di Ales (Cagliari).

(3281)

Con decreto presidenziale 22 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1965, registro n. 27 Pubblica istruzione, foglio n. 249, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 1° settembre 1961 dall'insegnante Rina Tarantino Ottaviani, avverso la decisione del 22 luglio 1961 con la quale la Commissione dei ricorsi, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Catanzaro, aveva respinto il suo gravame proposto contro la mancata inclusione nella graduatoria degli aspiranti ad incarichi per l'insegnamento di musica e canto nelle Scuole medie, per l'anno scolastico 1961-62.

(3283)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1965, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 140, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 25 giugno 1963 dal sig. Nicola Pastore avverso la deliberazione 2 gennaio 1963, con la quale il presidente della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise revocò l'assegnazione di terreno precedentemente concesso al ricorrente.

(3290)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1965, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 142, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 20 novembre 1963 dal sig. Martino Mauro avverso la deliberazione 30 settembre 1963, con la quale il presidente della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise revocò l'assegnazione di terreno precedentemente concesso al ricorrente.

(3291)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto di greto del rio Agaggio, in comune di Molini di Troia (Imperia).

Con decreto del 22 dicembre 1964, n. 1152, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto di greto del rio Agaggio, segnato nel catasto del comune di Molini di Troia (Imperia), al foglio 58, di mq. 8, ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 marzo 1964, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3326)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di ex greto del torrente Impero, in comune di Pontedassio (Imperia).

Con decreto del 14 luglio 1964, n. 949, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di ex greto del torrente Impero, segnato nel catasto del comune di Pontedassio (Imperia), al foglio XI, di mq 8410, ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° aprile 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3327)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti lungo il fiume Brenta, in comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

Con decreto del 13 luglio 1964, n. 948, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il fiume Brenta, segnati nel catasto del comune di Bassano del Grappa (Vicenza), sezione *E*, al foglio 6, mappali 220 (mq. 1091); 286 (mq. 1263), di complessivi mq. 2354, ed indicati nella planimetria rilasciata il 21 novembre 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3328)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex greto del torrente Bisagno, in comune di Genova.

Con decreto del 28 aprile 1965, n. 270, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex greto del torrente Bisagno, segnato nel catasto del comune di Genova, sezione I, foglio 10, mappali 153-*b* (mq. 22); 154-*b* (mq. 35); 155-*b* (mq. 59); 158-*b* (mq. 130); 156 (mq. 41) e 157 (mq 24) di complessivi mq. 311 ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 febbraio 1964, in scala 1:2000, dall'Ufficio del genio civile di Genova e firmato dal capo dell'Ufficio tecnico erariale di Genova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3329)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 14 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,77	624,83	624,77	624,70	624,79	624,775	624,77	624,79	624,77
$ Can.	578,41	578,40	578,50	578,25	577,70	578 —	578,40	578,20	578 —	578,25
Fr Sv.	143,71	143,70	143,70	143,72	143,75	143,69	143,73	143,70	143,69	143,69
Kr D.	90,36	90,38	90,38	90,375	90,30	90,39	90,385	90,38	90,39	90,38
Kr N.	87,37	87,37	87,39	87,37	87,40	87,37	87,3825	87,40	87,37	87,38
Kr Sv.	121,05	121,34	121,35	121,45	121,30	121,14	121,44	121,10	121,14	121,30
Fol.	173,55	173,56	173,55	173,57	173,50	173,53	173,56	173,55	173,53	173,57
Fr B.	12,59	12,59	12,59	12,5895	12,5875	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,44	127,43	127,42	127,42	127,43	127,45	127,425	127,45	127,45	127,44
Lst	1748,05	1747,90	1748,05	1747,80	1747,75	1747,80	1747,85	1747,90	1747,80	1748,25
Dm. occ.	156,89	156,91	156,95	156,895	156,90	156,90	156,92	156,90	156,90	156,92
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,19125	24,15	24,18	24,19	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 14 maggio 1965

Rendita 5 % 1935	102,20
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1965

1 Dollaro USA	624,772
1 Dollaro canadese	578,325
1 Franco svizzero	143,725
1 Corona danese	90,38
1 Corona norvegese	87,376
1 Corona svedese	121,445
1 Fiorino olandese	173,565
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,423
1 Lira sterlina	1747,825
1 Marco germanico	156,907
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,80

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Bersezio e Meineri, con sede in Cuneo.

Con decreto 7 maggio 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addeto alle autofilovie in concessione alla Società Bersezio e Meineri, con sede in Cuneo.

(3399)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Proletaria », con sede in Larino (Campobasso), e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1965 la Società cooperativa di consumo « La Proletaria », con sede in Larino (Campobasso), costituita per rogito D'Ettore in data 22 febbraio 1945, repertorio 568/348, è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di un commissario liquidatore nella personale del rag. Nocera Vincenzo.

(3305)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. - San Giuseppe », con sede in Mesoraca (Catanzaro), e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sciale in data 6 maggio 1965 la Società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. - San Giuseppe », con sede in Mesoraca (Catanzaro), costituita per rogito Egidio Caruso in data 1° luglio 1955, repertorio 4613, è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di un commissario liquidatore nella persona dell'avv. Cavarretta Eugenio.

(3306)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito commerciale ed industriale S.p.a., con sede in Roma, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi del Credito commerciale ed industriale, S.p.a., con sede in Roma;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli Organi dell'amministrazione straordinaria;

Dispone:

L'avv. Pasquale Chiomenti è nominato commissario straordinario del Credito commerciale ed industriale, S.p.a., con sede in Roma, ed i signori avv. Massimo Morgia, avv. Carlo Paoletti e rag. Tommaso Profeta sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della predetta Azienda, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1965

Il Governatore: CARLI

(3507)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore presso le Corti di appello della Repubblica (anno 1965)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1965, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e lo art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle Corti di appello sopra indicate — sentiti i locali Ordini forensi — hanno designato per la composizione delle Commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a 5 anni, ai sensi del citato art. 1 n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

La spesa presunta per l'esercizio finanziario 1965, che graverà sul cap. 1051, art. 3, è di L. 8.200.000 e sull'art. 8 dello stesso capitolo è di L. 1.800.000;

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore sono costituite come appresso:

1. — *Corte di appello di Ancona*:

Mazza dott. Alberto, presidente di sezione della Corte di appello di Ancona, presidente effettivo;

Villacci dott. Edoardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, componente effettivo;

Ghezzi prof. Giorgio, dell'Università degli studi di Urbino, componente effettivo;

Bartolini avv. Mario, del Foro di Ancona, componente effettivo;

Brunetti avv. Adolfo, del Foro di Ancona, componente effettivo;

Menicucci dott. Glauco, consigliere della Corte di appello di Ancona, presidente supplente;

Gugliormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, componente supplente;

Gualandi prof. Angelo, dell'Università degli studi di Urbino, componente supplente;

Ascoli avv. Clemente, del Foro di Ancona, componente supplente;

D'Alessio avv. Francesco, del Foro di Ancona, componente supplente.

2. — *Corte di appello di Bari*:

Ridola dott. Riccardo, presidente di sezione della Corte di appello di Bari, presidente effettivo;

Liuzzi dott. Marzio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, componente effettivo;

Ruggiero prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Bari, componente effettivo;

Schettini avv. Antonio, del Foro di Bari, componente effettivo;

Tosches avv. Pasquale, del Foro di Bari, componente effettivo;

Ripoli dott. Raffaele, consigliere della Corte di appello di Bari, presidente supplente;

Andreaggi dott. Francesco, procuratore aggiunto della Repubblica di Bari, componente supplente;

Starace prof. Vincenzo, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;

Di Ippolito avv. Antonio, del Foro di Bari, componente supplente;

Quarta avv. Emanuele, del Foro di Bari, componente supplente.

3. — *Corte di appello di Bologna*:

Stellatelli dott. Michele, presidente di sezione della Corte di appello di Bologna, presidente effettivo;

Sangiorgio dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, componente effettivo;

Lanfranchi prof. Fabio, dell'Università degli studi di Bologna, componente effettivo;

Artelli avv. Riccardo, del Foro di Bologna, componente effettivo;

Cagli avv. Mario, del Foro di Bologna, componente effettivo;

Marziano dott. Corrado, consigliere della Corte di appello di Bologna, presidente supplente;

Messina dott. Gennaro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, componente supplente;

De Luca prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Bologna, componente supplente;

Collina avv. Vincenzo, del Foro di Bologna, componente supplente;

Villa avv. Walter, del Foro di Bologna, componente supplente.

4. — *Corte di appello di Brescia*:

Di Giovine dott. Matteo, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente effettivo;

Fassio dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, componente effettivo;

Guarneri prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Parma, componente effettivo;

Biemmi avv. Pierfranco, del Foro di Brescia, componente effettivo;

Paroli avv. Innocenzo, del Foro di Brescia, componente effettivo;

Gizzi dott. Mario, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente supplente;

Maiorana dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, componente supplente;

Falzone dott. Guido, dell'Università degli studi di Parma, componente supplente;

Sicilia avv. Perugino, del Foro di Brescia, componente supplente.

Giovanardi avv. Enrico, del Foro di Brescia, componente supplente.

5. — *Corte di appello di Cagliari*:

Palmas dott. Enrico, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente effettivo;

Piroddi dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, componente effettivo;

Concas prof. Luigi, dell'Università degli studi di Cagliari, componente effettivo;

Piras avv. Beniamino, del Foro di Cagliari, componente effettivo;

Frau avv. Giampaolo, del Foro di Cagliari, componente effettivo;

Dessì dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente supplente;

Sanna dott. Giuseppino, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, componente supplente;

Satta prof. Fausto, dell'Università degli studi di Cagliari, componente supplente;

Musio avv. Giuseppe, del Foro di Cagliari, componente supplente;

Serpi avv. Gaetano, del Foro di Cagliari, componente supplente.

6. — *Corte di appello di Caltanissetta*:

Scarpinato dott. Giuseppe, presidente del Tribunale di Caltanissetta, presidente effettivo;

Lamia dott. Mario, procuratore della Repubblica di Caltanissetta, componente effettivo;

Casparino prof. Sebastiano, dell'Università degli studi di Catania, componente effettivo;

Porrello avv. Enrico, del Foro di Caltanissetta, componente effettivo;

Giudici avv. Salvatore, del Foro di Caltanissetta, componente effettivo;

Di Benedetto dott. Giuseppe, presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta, presidente supplente;

Finocchiaro dott. Lucio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, componente supplente;

Lazzara prof. Carmelo, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;

Mancuso avv. Calogero, del Foro di Caltanissetta, componente supplente;

Li Vecchi avv. Rosario, del Foro di Caltanissetta, componente supplente.

7. — *Corte di appello di Catania*:

Di Cataldo dott. Filippo, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;

Politi dott. Litterio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, componente effettivo;

Frosini avv. prof. Vittorio, dell'Università degli studi di Catania, componente effettivo;

Bertocchi avv. Aldo, del Foro di Catania, componente effettivo;

Consiglio avv. Sebastiano, del Foro di Catania, componente effettivo;

Castelli dott. Stefano, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente;

Fortunato dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, componente supplente;

Cassì prof. avv. Vincenzo, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;

Bonfiglio avv. Agatino, del Foro di Catania, componente supplente;

Viaggio avv. Salvatore, del Foro di Catania, componente supplente.

8. — *Corte di appello di Catanzaro*:

Sacchi dott. Adolfo, presidente di sezione della Corte di appello di Catanzaro, presidente effettivo;

Ammirati dott. Luigi, avvocato generale presso la Corte di appello di Catanzaro, componente effettivo;

Casalinuovo avv. prof. Aldo, dell'Università degli studi di Roma, residente a Catanzaro, componente effettivo;

Castagna avv. Giuseppe, del Foro di Catanzaro, componente effettivo;

Marini avv. Giuseppe, del Foro di Catanzaro, componente effettivo;

Pettinato dott. Giacinto, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente supplente;

Nigro dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, componente supplente;

Gullo avv. prof. Luigi, dell'Università degli studi di Roma, residente a Cosenza, componente supplente;

Barbieri avv. Saverio, del Foro di Catanzaro, componente supplente;

Casalinuovo avv. Mario, del Foro di Catanzaro, componente supplente.

9. — *Corte di appello di Firenze*:

Del Giudice dott. Emidio, presidente di sezione della Corte di appello di Firenze, presidente effettivo;

Mauceri dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, componente effettivo;

Frosali prof. Raoul Alberto, dell'Università degli studi di Firenze, componente effettivo;

Biondi avv. Biondo, del Foro di Firenze, componente effettivo;

Taddei Elmi avv. Giorgio, del Foro di Firenze, componente effettivo;

Cappellini dott. Francesco, consigliere della Corte di appello di Firenze, presidente supplente;

Tropea dott. Renato, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, componente supplente;

Furno prof. Carlo, dell'Università degli studi di Firenze, componente supplente;

Turi avv. Giovanni, del Foro di Firenze, componente supplente;

Orienti avv. Giulio, del Foro di Firenze, componente supplente.

10. — *Corte di appello di Genova*:

Russo dott. Goffredo, presidente di sezione della Corte di appello di Genova, presidente effettivo;

Zaccaria dott. Agrippino, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, componente effettivo;

Novara prof. Giampaolo, dell'Università degli studi di Genova, componente effettivo;

Ciurlo avv. Luca, del Foro di Genova, componente effettivo;

Saviotti avv. Antonio, del Foro di Genova, componente effettivo;

Miani dott. Alberto, consigliere della Corte di appello di Genova, presidente supplente;
Mancini dott. Raffaele, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, componente supplente;
Acquarone prof. Lorenzo, dell'Università degli studi di Genova, componente supplente;
Luzzatti avv. Elio, del Foro di Genova, componente supplente;
Pigollo avv. Mario, del Foro di Genova, componente supplente.

11. — *Corte di appello di L'Aquila*:

De Felice dott. Cesare, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente effettivo;
Troise dott. Armando, procuratore della Repubblica di L'Aquila, componente effettivo;
Ambrosini prof. Antonio, dell'Università degli studi di Roma ivi residente, componente effettivo;
Rainaldi avv. Antonio, del Foro di L'Aquila, componente effettivo;
Berardi avv. Silvio, del Foro di L'Aquila, componente effettivo;
Barone dott. Mario, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente supplente;
Lombardi dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, componente supplente;
Marino prof. Salvatore, dell'Università degli studi di Roma ivi residente, componente supplente;
Lopardi avv. Antonello, del Foro di L'Aquila, componente supplente;
Marinelli avv. Manlio, del Foro di L'Aquila, componente supplente.

12. — *Corte di appello di Lecce*:

Prete dott. Nino, consigliere della Corte di appello di Lecce, presidente effettivo;
Gustapane dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, componente effettivo;
Codacci Pisanelli prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Bari, componente effettivo;
Viola avv. Enrico, del Foro di Lecce, componente effettivo;
De Giorgi avv. Mario, del Foro di Lecce, componente effettivo;
Motta dott. Attilio, consigliere della Corte di appello di Lecce, presidente supplente;
Mazzeo dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, componente supplente;
Pasini prof. Dino, dell'Università degli studi di Lecce, componente supplente;
Aymone avv. Gaetano, del Foro di Lecce, componente supplente;
Pellegrino avv. Giorgio, del Foro di Lecce, componente supplente.

13. — *Corte di appello di Messina*:

Ferlazzo Natoli dott. Nunzio, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;
Siciliano dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, componente effettivo;
Falzea dott. Angelo, dell'Università degli studi di Messina, componente effettivo;
Bonfiglio avv. Francesco, del Foro di Messina, componente effettivo;
Ricciardi avv. Biagio, del Foro di Messina, componente effettivo;
Valore dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;
Cavallari dott. Aldo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, componente supplente;
Monacciani dott. Luigi, dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;
Capri avv. Domenico, del Foro di Messina, componente supplente;
Cappuccio avv. Giuseppe, del Foro di Messina, componente supplente.

14. — *Corte di appello di Milano*:

Marzano dott. Gabriele, presidente di sezione della Corte di appello di Milano, presidente effettivo;
Lombardo dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, componente effettivo;
Maschi prof. Carlo Alberto, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, componente effettivo;
Valente avv. Antonio, del Foro di Milano, componente effettivo;
Lodi avv. Appio, del Foro di Milano, componente effettivo;
Celoria dott. Carlo, consigliere della Corte di appello di Milano, presidente supplente;
Testa dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, componente supplente;
Gandolfi prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Milano, componente supplente;
Picozzi avv. Antonio, del Foro di Milano, componente supplente.
Ighina Gaddo avv. Luciano, del Foro di Milano, componente supplente.

15. — *Corte di appello di Napoli*:

Cesaro dott. Vincenzo, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, presidente effettivo;
Fernades dott. Edoardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, componente effettivo;
Scognamiglio prof. Renato, dell'Università degli studi di Napoli, componente effettivo;
Siniscalchi avv. Saverio, del Foro di Napoli, componente effettivo;
Torano avv. Amedeo, del Foro di Napoli, componente effettivo;
Santulli dott. Francesco, consigliere della Corte di appello di Napoli, presidente supplente;
De Luca dott. Berardino, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, componente supplente;
Giejeses prof. Amedeo, dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
Lanzara avv. Gabriele, del Foro di Napoli, componente supplente;
Siena avv. Giuseppe, del Foro di Napoli, componente supplente.

16. — *Corte di appello di Palermo*:

Piraino Leto dott. Angelo, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente effettivo;
Sesti dott. Franz, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, componente effettivo;
Riccobono prof. Salvatore, dell'Università degli studi di Palermo, componente effettivo;
Salemo Cacioppo avv. Franco, del Foro di Palermo, componente effettivo;
Savagnone avv. Giuseppe, del Foro di Palermo, componente effettivo;
Spadaro dott. Giacomo, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente supplente;
Di Maggio dott. Emilio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, componente supplente;
Criscuoli prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;
Fernadez avv. Ugo, del Foro di Palermo, componente supplente;
D'Arle avv. Amedeo, del Foro di Palermo, componente supplente.

17. — *Corte di appello di Perugia*:

Forlenza dott. Demetrio, presidente di sezione della Corte di appello di Perugia, presidente effettivo;
Bellocchi dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, componente effettivo;
De Dominicis prof. Mario, dell'Università degli studi di Perugia, componente effettivo;
Ferrero avv. Ferruccio, del Foro di Perugia, componente effettivo;
Guerrieri avv. Eugenio, del Foro di Perugia, componente effettivo;
Luchini dott. Canzio, consigliere di Corte di appello di Perugia, presidente supplente;
Mazzini dott. Luigi sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, componente supplente;
Segoloni prof. Danilo, dell'Università degli studi di Perugia, componente supplente;
Bacicchi avv. Giuseppe, del Foro di Perugia, componente supplente;
Magnini avv. Dante, del Foro di Perugia, componente supplente.

18. — *Corte di appello di Potenza*:

Belli dott. Ubaldo, presidente della Corte di appello di Potenza, presidente effettivo;
Capaldo dott. Eduardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente effettivo;
Petroncelli prof. Mario, dell'Università degli studi di Napoli, componente effettivo;
Perri avv. Giuseppe, del Foro di Potenza, componente effettivo;
Salvatore avv. Luigi, del Foro di Potenza, componente effettivo;
De Donato dott. Victor Ugo, consigliere della Corte di appello di Potenza, presidente supplente;
Cedrangolo dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente supplente;
Mazzacane prof. Elio, dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
Lanella avv. Vincenzo, del Foro di Potenza, componente supplente;
Messina avv. Gaetano, del foro di Potenza, componente supplente.

19. — *Corte di appello di Roma*:

Pisano Giunta dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;
Bruno dott. Bruno, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, componente effettivo;
Romagnoli prof. Emilio, dell'Università degli studi di Roma, componente effettivo;
Biamonti avv. Filippo, del Foro di Roma, componente effettivo;
Cossu avv. Antonio, del Foro di Roma, componente effettivo;
Materi dott. Paolo, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;
Siotto dott. Elio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, componente supplente;
Sciascia prof. Gaetano, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;
Fassari avv. Osvaldo, del Foro di Roma, componente supplente;
Bettini avv. Vittorio, del Foro di Roma, componente supplente.

20. — *Corte di appello di Torino*:

Piazzese dott. Antonino, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente effettivo;
Berutti dott. Mario, avvocato generale presso la Corte di appello di Torino, componente effettivo;
Conso prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Torino, componente effettivo;
Fiasconaro avv. Cristoforo, del Foro di Torino, componente effettivo;
Ferroglio avv. prof. Giuseppe, del Foro di Torino componente effettivo;
Calvelli dott. Domenico, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente supplente;
Bianco dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, componente supplente;
Elia prof. Leopoldo, dell'Università degli studi di Torino, componente supplente;
Colonna avv. Arturo, del Foro di Torino, componente supplente;
Mamini avv. Guido, del Foro di Torino, componente supplente.

21. — *Corte di appello di Trento*:

Fronza dott. Romano, presidente di sezione della Corte di appello di Trento, presidente effettivo;
Agostini dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, componente effettivo;
Burdese prof. Alberto, dell'Università degli studi di Padova, componente effettivo;
Lorenzi avv. Ezio, del Foro di Trento, componente effettivo;
Caset avv. Giuseppe, del Foro di Trento, componente effettivo;
Ponzielli dott. Manlio, consigliere della Corte d'appello di Trento, presidente supplente;
Spadea dott. Luigi, procuratore della Repubblica di Trento, presidente supplente;
Attardi prof. Aldo, dell'Università degli studi di Padova, presidente supplente;
Cristanelli avv. Enrico, del Foro di Trento, presidente supplente;
Dalzani avv. Carlo, del Foro di Trento, presidente supplente.

22. — *Corte di appello di Trieste*:

Franz dott. Gino, magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di Trieste, presidente effettivo;
Marsi dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, componente effettivo;
de Dominicis prof. Mario Filippo, dell'Università degli studi di Trieste, componente effettivo;
Flora avv. Emanuele, del Foro di Trieste, componente effettivo;
Pincherle avv. Gino, del Foro di Trieste, componente effettivo;
Zanetti dott. Ferruccio, consigliere presso la Corte d'appello di Trieste, presidente supplente;
Mayer dott. Alberto, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, componente supplente;
Camber dott. Riccardo, dell'Università degli studi di Trieste, componente supplente;
Lantschner avv. Giorgio, del Foro di Trieste, componente supplente;
De Marchi avv. Mario, del Foro di Trieste, componente supplente.

23. — *Corte di appello di Venezia*:

Terracina dott. Egidio, consigliere della Corte di appello di Venezia, presidente effettivo;
Schivo dott. Josè, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, componente effettivo;
Carraro prof. Luigi, dell'Università degli studi di Padova, componente effettivo;
Fontana avv. Errino, del Foro di Venezia, componente effettivo;
Andrich avv. Pietro, del Foro di Venezia, componente effettivo;
Di Oreste dott. Luigi, consigliere della Corte di appello di Venezia, presidente supplente;
La Monaca dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, componente supplente;
Zuccalà prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Errera avv. Adolfo, del Foro di Venezia, componente supplente;
Babini avv. Bruno, del Foro di Venezia, componente supplente.

Roma, addì 17 marzo 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1965
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 128. — GALLUCCI

(3261)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'ammissione di allievi al primo anno del 22° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva, reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli Istituti militari;
Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;
Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e l'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, concernente l'ordinamento delle Scuole militari;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1953, n. 57, concernente la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 22° corso dell'Accademia militare di Modena di 350 allievi, così ripartiti

32 al corso dell'Arma dei carabinieri;
260 al corso delle varie Armi;
25 al corso del Servizio automobilistico;
9 al corso del Servizio di commissariato - ruolo sussistenza;
24 al corso del Servizio di amministrazione.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici ed avranno inizio il 22 ottobre 1965 presso l'Accademia militare di Modena.

Fino al 15 dicembre 1965 le ammissioni all'Accademia dei vincitori del concorso si intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Gli allievi del corso delle varie Armi saranno assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei Servizi automobilistico, amministrazione e sussistenza saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di Accademia (corsi delle varie Armi e del Servizio automobilistico) e del 1° anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione dell'Esercito sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico d'ingegneria.

Ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 605, per il corso dei carabinieri sarà riconosciuta la validità degli studi compiuti nel quadriennio (Accademia e Scuola di applicazione) ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche ed economia e commercio.

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MILITARE

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della Scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esami del 1965 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 dovranno essere indirizzate al Comando dell'Accademia militare di Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della Scuola militare entro e non oltre il 25 maggio 1965.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera b), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una Commissione che si recherà presso la Scuola militare costituita:

da un generale medico della Direzione generale di sanità militare, presidente;

dal dirigente del Servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dalla Direzione generale di sanità militare, membro;

dal capo ufficio reclutamento allievi dell'Accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso l'Ospedale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare della Commissione medica prevista dal successivo art. 17.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare, con precedenza ai diplomati in prima sessione, in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità.

A parità di media avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 23.

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI DI ISTRUZIONE

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se già alle armi che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro: statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° ed il 18° anno di età: m. 1,66 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,62 se aspiranti alle varie Armi; m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° ed il 20° anno di età: m. 1,67 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,63 se aspiranti alle varie Armi; m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° ed il 22° anno di età: m. 1,68 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,64 se aspiranti alle varie Armi; m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) *miopia e ipermetropia*: quattro diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle Armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

2) *astigmatismo regolare* (miopico e ipermetropico): quattro diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle Armi; 5 diottrie se aspiranti ai servizi;

3) *astigmatismo misto*: quattro diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle Armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle Accademie delle forze armate;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1965, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 dicembre 1965;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1965 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri; ovvero del diploma di abilitazione magistrale.

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano ancora in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al Comando dell'Accademia l'esito, una volta noto, degli esami di prima o seconda sessione.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

Le richieste di ammissione al concorso devono essere rivolte al Comando dell'Accademia militare in Modena mediante domanda in carta semplice.

Detta domanda « *provvisoria* » firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualità di militare alle armi o arruolato di leva, deve essere presentata o fatta pervenire entro il 30 giugno 1965.

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione.

Art. 11.

La domanda, *conforme all'allegato n.* 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza;

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo *dovrà essere segnalata direttamente e nel modo* più celere al Comando dell'Accademia militare di Modena. Questa, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 12.

Entro il termine improrogabile del 5 agosto 1965 i candidati dovranno far pervenire, direttamente al Comando della Accademia militare, la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, conforme allo allegato n. 2 per i giovani minorenni o all'allegato n. 2-*bis* per i giovani maggiorenni e per i minorenni già alle armi o arruolati di leva.

Art. 13.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati o trasmessi *entro il 5 novembre 1965*:

a) titolo di studio originale o copia autentica su carta da bollo da L. 400.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dall'Istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale (o la copia autentica di esso) potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1965.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal Comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 400) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) *certificato generale del casellario giudiziale* (carta bollata da L. 400), rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 400), rilasciato dal Comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 400) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. (Quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco).

g) certificato (carta bollata da L. 400) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra, presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (carta bollata da L. 400), da rilasciarsi dai concorrenti che divestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dello art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà *effetto dalla data di ammissione in Accademia*. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in s.p.e., ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado;

l) fotografia recente (in formato visita 4×6) del candidato con l'indicazione, leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 14.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro può negare la partecipazione al concorso di candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'Accademia.

Art. 16.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso i seguenti ospedali militari:

di Torino: per i residenti in Piemonte, Liguria, Lombardia;

di Padova: per i residenti nel Veneto, nel Friuli e nell'Emilia-Romagna;

di Roma: per i residenti nell'Italia centro meridionale inclusa la Sardegna;

di Palermo: per i residenti in Sicilia e in Calabria; a cura di una Commissione, unica per gli ospedali sopracitati, così costituita:

da un generale medico della Direzione generale di sanità militare, presidente;

da un dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dalla Direzione generale di sanità militare, membro;

dal capo ufficio reclutamento allievi dell'Accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso lo ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti, membro e segretario.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazione, presso le sedi di tale rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonchè i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una Commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del Servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 18.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare, prima dell'esame orale di cui al successivo art. 19, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della Scuola militare.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 19.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica.

Art. 20.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 21.

L'esame scritto avrà luogo il mattino del 10 settembre 1965, alle ore 8,30, presso le sedi dei Comandi militari territoriali, Comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 18 e l'esame orale avrà luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 27 settembre 1965.

Il programma dell'esame orale è riportato nell'allegato n. 3 al presente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 22.

All'atto dell'ammissione i giovani dovranno contrarre la ferma volontaria di due anni, sia nel caso siano stati già arruolati dai Consigli di leva, sia in caso contrario e semprechè non provengano dalla Scuola militare della Nunziatella, con ferma contratta in base alle leggi sul reclutamento.

Il tempo trascorso presso Istituti, Accademie e Scuole delle forze armate, anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Graduatoria di ammissione

Art. 23.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata in base ai seguenti criteri:

1) *Allievi della Scuola militare*, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità, con precedenza ai diplomati nella prima sessione. A parità di media avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente i più anziani di età.

Secondo l'ordine di graduatoria, gli allievi saranno destinati ai vari corsi in base alle preferenze indicate nelle domande di ammissione, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso.

2) *I candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione ed i sottufficiali* dichiarati idonei agli esami di concorso, saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Secondo l'ordine di graduatoria i candidati saranno destinati ai vari corsi in base alle preferenze indicate nelle domande di ammissione, nel limite dei posti disponibili per ciascun corso.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto, il candidato, che per ragioni di graduatoria o per mancanza di requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi al corso stesso, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI

Art. 24.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, lo accertamento psicologico, gli esami di concorso — le moda-

lità, i termini e le condizioni tutte ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art. 22 stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 25.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma dell'Arma dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, del servizio automobilistico e della sussistenza che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1965 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1965;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati dal precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 26.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 27.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare una domanda «provvisoria» (in carta semplice) entro il 30 giugno 1965 e la domanda definitiva, su carta bollata da L. 400, al proprio comandante di Corpo, entro il 5 agosto 1965.

Nelle domande, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda definitiva o trasmettere entro il 5 novembre 1965:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 13;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 400);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 13.

Art. 28.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 29.

Il Comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso.

Le graduatorie saranno corredate dei verbali delle Commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLIEVI

Art. 30.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 31.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di L. 308 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata a cura del Comando dell'Accademia, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa verranno versate in Tesoreria.

Art. 32.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinarie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al Comando della Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2000 da versare all'atto dell'ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1965

p. Il Ministro: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1965
Registro n. 38 *Esercito, foglio n.* 65

ALLEGATO N. 1
(Art. 11 del bando di concorso)

(Modello della domanda provvisoria di ammissione al concorso in carta semplice protocollo, possibilmente dattilografata)

Al Comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . di (o fu) (2) . . . nato a . . . . . il . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1965-66 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3) . . . .

Dichiara di avere conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .

. . . . il 1965

Il concorrente
. . . .
(Firma leggibile)

Se il candidato è minorenne

. . . .
(Firma leggibile del genitore)

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Nome del padre.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante.

ALLEGATO N. 2
(Art. 12 del bando di concorso)

(Modello della domanda definitiva di partecipazione al concorso in carta bollata da L. 400 da compilare per i giovani minorenni non arruolati di leva)

Al Comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (2) . . . . nato a . . . il . . . . domiciliato a . . . . . provincia di . . . via . . . n. . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1965-66 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3)

Il giovane ha conseguito (o presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . . .

Unisce i seguenti documenti (4):

. . . .

. . . . .

Il sottoscritto presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . li 1965

. . . . .
(Firma leggibile
del padre o di chi ne esercita la patria potestà)

AVVERTENZA

Nel caso che la domanda sia firmata dal tutore, allegare l'atto costitutivo di tutela.

---

(1) Cognome e nome del genitore o del tutore o di chi ne esercita la patria potestà.
(2) Nome e cognome del giovane.
(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante.
(4) Ovvero: si riserva di trasmettere entro il 5 novembre p. v. la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 2-*bis*
(Art. 12 del bando di concorso)

(Modello della domanda definitiva di partecipazione al concorso in carta bollata da L. 400 da compilare dai giovani maggiorenni o dai minorenni se già arruolati)

Al Comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . il . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . via . . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1965-66 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi 2) . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .

Unisce i seguenti documenti (3):

. . . .

. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . li 1965

Il concorrente
. . . .
(Firma leggibile)

---

(1) Cognome e nome del concorrente.
(2) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante.
(3) Ovvero: si riserva di trasmettere entro il 5 novembre p. v. la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 3
(Art. 21)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Cultura generale
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana.
2. Attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.
3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 6ª, la seconda fra la 7ª e la 9ª), una di geometria e una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato, non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e polinomi.

2ª tesi: Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola del Ruffini.

3ª tesi: Frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di 1° grado ad una incognita - Disequazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi di equazioni di 1° grado.

5ª tesi: Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Disequazioni di 2° grado.

6ª tesi: Teoremi sui radicali - Equazioni con radicali - Disequazioni frazionarie ed irrazionali.

7ª tesi: Logaritmi ed uso della tavole logaritmiche - Progressioni aritmetiche.

8ª tesi: Risoluzione di espressioni col calcolo logaritmico - Equazioni esponenziali - Progressioni geometriche.

9ª tesi: Equazioni logaritmiche - Sistemi e problemi di 2° grado.

Geometria:

1ª tesi: Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) - Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo - Diedri e triedri - Angoloidi - Uguaglianze di figure spaziali - equivalenze dei solidi). Semplici problemi di geometria nello spazio.

3ª tesi: Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

2a tesi: Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

3a tesi: Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

4a tesi: Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. - Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

5a tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Roma, addì 20 marzo 1965.

p. *Il Ministro*: PELIZZO

(3409)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito nonchè di quella dei vincitori del concorso per esami a sette posti di vice cancelliere in prova, indetto con decreto ministeriale 14 novembre 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che la dispensa n. 19 in data 8 maggio 1965 del Giornale militare del Ministero difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1965, che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso per esami a sette posti di vice cancelliere in prova, indetto con decreto ministeriale 14 novembre 1963.

(3380)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1a-A vacante nel comune di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 19 febbraio 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1a-*A* vacante nel comune di Roma;

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1965 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di classe 1a-*A* vacante nel comune di Roma nell'ordine appresso indicato:

1.	Lombardi dott. Edoardo	punti	130,41	su 150
2.	Ferro dott. Girolamo	»	115,54	»
3.	Romano dott. Antonio	»	112,26	»
4.	Perta dott. Angelo	»	108,24	»
5.	Sforza dott. Enrico	»	108 —	»
6.	Guernieri dott. Angelo Maria	»	104,90	»
7.	De Palo dott. Vittorio	»	104,64	»
8.	Innocenzi dott. Giulio	»	104,05	»
9.	Camponovo dott. Ercole	»	104 —	»
10.	Abbaticchio dott. Pietro	»	103,36	»
11.	Nai dott. Siro	»	103,04	»
12.	Arnoldi dott. Martino	»	97,17	»
13.	Labianca dott. Cosimo	»	89,83	»
14.	Roccella dott. Davide	»	83,62	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3374)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a undici posti di vice esperto in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami e undici posti di vice esperto in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 18 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 5 ottobre 1965, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 15 e 16 giugno 1965, alle ore 9,30.

(3381)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i propri decreti n. 186 rispettivamente del 14 aprile 1964 e del 18 maggio 1964, con i quali veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tredici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 1563 del 23 dicembre 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1963:

1.	Mina Pier Luigi	punti	66,02	su 120
2.	Landolfo Vincenzo	»	65,67	»
3.	Gonella Vittorio	»	65,44	»
4.	Agliardi Manlio	»	65,33	»
5.	Barbero Giacinto	»	64,89	»
6.	Merlino Antonio	»	64,18	»
7.	Boggione Giovanni Battista	»	63,84	»
8.	Gallo Domenico	»	63,62	»
9.	Lo Russo Antonio	»	63 57	»
10.	Delmonte Riccardo	»	63,30	»
11.	Vassalli Diego	»	62,84	»
12.	Sardi Giuseppe	»	62,81	»
13.	Ricca Silvio	»	62,60	»
14.	Ambrosiani Sergio	»	62,35	»
15.	Murabito Giuseppe	»	62,04	»
16.	Rulfi Domenico	»	62,02	»
17.	Venosa Francesco	»	61,75	»
18.	Panterani Alberto	»	61,65	»
19.	Pattacini Franco	»	61,55	»
20.	Giusta Piero	»	61,50	»
21.	Montanaro Lorenzo	»	60,42	»
22.	Gardin Michele	»	59,49	»
23.	Bassignana Ercole	»	59,39	»
24.	Vallese Pietro	»	58,97	»
25.	Geracioti Nicola	»	58,72	»
26.	Mondino Pietro	»	58,45	»
27.	Dotta Giacomo	»	58,28	»
28.	Bobel Andrea	»	58,15	»
29.	Gallo Battista	»	57,40	»
30.	Mascarello Giovanni	»	57,36	»
31.	Olivero Aldo	»	57,05	»
32.	Massobrio Francesco	»	56,71	»
33.	Musso Emanuele	»	56,59	»

34. Manfredi Giuseppe	punti 56,57	su 120
35. Ferrero Mario	» 56,49	»
36. Mazza Renzo	» 56,40	»
37. Pontoriero Antonio	» 55,78	»
38. Giardi Paolo	» 55,22	»
39. Gondolo Antonio	» 55,04	»
40. Pagliarulo Giuseppe	» 54,69	»
41. Canta Guido	» 54.29	»
42. Damiano Adriano	» 54,13	»
43. Taini Alessandro	» 53,52	»
44. Petreni Rinaldo	» 51,95	»
45. Lonoce Francesco	» 51,11	»
46. Bitozzi Alessandro	» 46,27	»
47. Boccaccio Saverino	» 46 —	»
48. Calebich Raoul	» 43,50	»

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 27 aprile 1965

Il medico provinciale: LABOMBARDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1805 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per tredici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1963;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1963, per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Mina Pier Luigi: condotta consorziale di Fossano (Salmour);

2) Landolfo Vincenzo: condotta comunale (2a) di Racconigi;

3) Gonella Vittorio: condotta comunale di Cafale;

4) Agliardi Manlio: condotta comunale di Farigliano;

5) Barbero Giacinto: condotta comunale (2a sezione) di Alba);

6) Merlino Antonio: condotta comunale di Marene;

7) Boggione Giovanni Battista: condotta consorziale di Monasterolo di Savigliano (Ruffia);

8) Lo Russo Antonio: condotta consorziale di Monesiglio (Mombarcaro-Prunetto);

9) Vassalli Diego: condotta comunale di Frabosa Sottana;

10) Ricca Silvio: condotta consorziale di Frabosa Soprana (Corsaglia - Roburent - Montaldo Mondovì);

11) Ambrosiani Sergio: condotta consorziale di Gorzegno (Levice);

12) Murabito Giuseppe: condotta consorziale di Pradleves (Castelmagno - Monterosso Grana);

13) Panterani Alberto: condotta consorziale di San Damiano Macra (Cartignano).

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni e dei Consorzi medici interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici dichiarati vincitori delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 27 aprile 1965

(3314) *Il medico provinciale*: LABOMBARDA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6410 in data 15 febbraio 1964, con il quale venne indetto il concorso pubblico per il conferimento di condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 9040 in data 27 novembre 1964 concernente la costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta Commissione;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Ghibaudi Giuseppe	punti 61,529
2. Binelli Luigi	» 61,270
3. Beer Eugenio	» 57,054
4. Panterani Alberto	» 56,810
5. Pignato Salvatore	» 56,260
6. Vaglieri Giorgio	» 55.284
7. Amoruso Antonio	» 54.131
8. Rossi Renato	» 54.106
9. Santo Sebastiano	» 52.944
10. Roveran Spartaco	» 51,540
11. Greppi Enrico	» 50 790
12. Cagliada G. Pietro	» 49,770
13. Gastaldi Noemi	» 48,125
14. Nosengo Serafino	» 46,641
15. Pessina Romano	» 46,542
16. Boveri Michele	» 45,673
17. Berti Giancarlo	» 45,177
18. Bertone Francesco	» 44
19. Amosso Enrico	» 43,952
20. Venturello Giovanni	» 42.60

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 6 maggio 1965

Il medico provinciale: NERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1963;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso:

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Ghibaudi Giuseppe: condotta medica di Valduggia;
2) Binelli Luigi: condotta medica di Stroppiana;
3) Beer Eugenio: consorzio medico di Netro-Donato;
4) Panterani Alberto: consorzio medico di Cravagliana, Sabbia, Vocca, Civiasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 6 maggio 1965

Il medico provinciale: NERI

(3410)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6410 in data 15 febbraio 1964, con il quale venne indetto il concorso pubblico per il conferimento di condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 9041 in data 27 novembre 1964 concernente la costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta Commissione;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Scansetti Teresa	punti	69,237
2. Avonto Rosa	»	66,593
3. Acquadro Mary	»	66,087
4. Dotto Antonietta	»	64,90
5. Bosio Gradina	»	61,814
6. Sarasso Carla	»	60,181
7. Cagliano Rosalba	»	59,478
8. Bernardon Guglielmina	»	59,26
9. Bosco Ermanna	»	59,043
10. Pezza Dimma	»	57,947
11. Culò Carolina	»	57,366
12. Castello Giovanna	»	57,13
13. Ferraris Wilma	»	65,49
14. Vittone Francesca	»	55,87
15. Sarasso Angela	»	55,375
16. Canepa Iana	»	55
17. Soli Luciana	»	54,77
18. Genovese Luigina	»	54,625
19. Sedino Rosanna	»	53,28
20. Pizzocchero Vittorina	»	52,783
21. Brera Zaira	»	49,78
22. Pagani Rina	»	47,125
23. Bertetto Diana	»	45,04

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 4 maggio 1965

Il medico provinciale: NERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1963;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Scansetti Teresa: consorzio ostetrico Desana-Lignana;
2) Avonto Rosa: consorzio ostetrico Tollegno-Pralungo;
3) Acquadro Mary: condotto ostetrica di Trivero;
4) Sarasso Carla: condotta ostetrica di Moncrivello;
5) Bernardon Guglielmina: consorzio ostetrico Mollia-Alagna Valsesia-Riva Valdobbia-Campertogno-Rassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 4 maggio 1965

Il medico provinciale: NERI

(3411)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 330 del 25 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1963;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 155 del 3 febbraio 1965;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di che trattasi:

1. Lancia Vincenzo	punti	64,358	su 120
2. Vicini Antonio	»	61,010	»
3. Santilli Giovanni	»	58,353	»
4. Mollica Antonio	»	56,255	»
5. Pascarella Antonio	»	55,795	»
6. Buda Carlo Vincenzo	»	54,600	»
7. D'Allocco Michele	»	53,862	»
8. Quacquarini Primo	»	53,219	»
9. Moretti Luigi	»	51,062	»
10. Montanaro Antonio	»	51,011	»
11. Zampetti Giorgio	»	49,500	»
12. Perica Adalberto	»	49,000	»
13. Messidoro Raffaele	»	48,043	»
14. Meriano Aldo	»	48,014	»
15. Montanari Mario	»	45,411	»
16. Sbrocca Domenico	»	45,377	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 7 maggio 1965

Il veterinario provinciale: BALDONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 822 del 7 maggio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dei candidati classificatisi ai primi tre posti della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Lancia Vincenzo: Atina-Villa Latina-San Biagio Saracinisco-Belmonte Castello (condotta consorziale);

2) Vincini Antonio: Sant'Apollinare-Sant'Andrea-Sant'Ambrogio sul Garigliano-Vallemaio (condotta consorziale);

3) Santilli Giovanni: Sant'Elia Fiume Rapido-Terelle (condotta consorziata).

I presidenti dei Consorzi veterinari suindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 7 maggio 1965

Il veterinario provinciale: BALDONI

(3457)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 424 del 27 febbraio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Cerignola, Foggia e Sant'Agata di Puglia;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Foggia, dell'Ordine dei veterinari della Provincia, nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Cerignola, Foggia e Sant'Agata di Puglia, è costituita come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

De Stasio dott. Francesco Paolo, direttore di sezione della Prefettura di Foggia;

Capuano dott. Gennaro, veterinario provinciale superiore;

Bianchi prof. Carlo, docente di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria della Università di Milano;

Romanelli prof. Valentino, docente di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria della Università di Perugia;

Vinciguerra dott. Gaetano, veterinario condotto.

Il dott. Raffaele Vitale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario.

Gli esami avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Foggia, dell'Ufficio veterinario provinciale di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 10 maggio 1965

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(3456)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 120 in data 1° febbraio 1965, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per il conferimento di una condotta veterinaria vacante in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1964;

Considerato che occore procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte dell'Ordine dei veterinari della provincia di Ascoli Piceno e del Comune interessato:

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Culcasi dott. Filippo, vice prefetto.

Componenti:

Fallica dott. Nicolo, direttore di sezione;

Morganti dott. Elio, veterinario provinciale superiore;

Moretti prof. dott. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;

Romanelli prof. dott. Valentino, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Marcucci dott. Giulio, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario della predetta Commissione saranno disimpegnate dal dott. Ercole Dini Ciacci, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Ascoli Piceno, addì 3 maggio 1965

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(3373)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.